

Sentenza n. 199/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ANGIONI Roberto Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32742** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 70056 reso da Paolina Coppola, agente contabile addetto alla gestione delle somme riscosse per i controlli sanitari del MINISTERO della SALUTE – Ufficio di Sanità Marittima e Frontaliera – Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Veneto Friuli V.G. Trentino A.A. – Ufficio Territoriale di Venezia per il periodo: 01/01/2020 – 31/12/2020 e depositato il giorno 11/03/2021;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 13 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario dr. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, nessuno presente per l'agente, come da verbale.

FATTO

Con la relazione di irregolarità n. 588 del 13 novembre 2025 il Magistrato

istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 70056, reso dall'agente contabile Paolina Coppola, quale agente incaricato della gestione delle somme riscosse per i controlli sanitari del MINISTERO della SALUTE – Ufficio di Sanità Marittima e Frontaliera – Servizi di Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Veneto Friuli V.G. Trentino A.A. – Ufficio Territoriale di Venezia per l'esercizio 2020, depositato in data 11 marzo 2021, avendo rilevato che il conto era in realtà rappresentativo di due distinte gestioni, la prima relativa al periodo dal 1 gennaio al 9 marzo 2020 e la seconda relativa al periodo dal 10 marzo fino al 31 dicembre 2020, solo quest'ultima riferibile all'agente redattore del conto (la prima, invece, in capo all'agente Emilia Mancuso, assente dal servizio dal 9 marzo 2020 per motivi di salute).

Nel corso dell'istruttoria, l'Amministrazione aveva rappresentato che l'agente Coppola aveva assunto, in qualità di Direttore reggente dell'Unità Territoriale di Venezia, la qualifica di agente contabile in quanto sostituto del titolare, d.ssa Emilia Mancuso, assente dal servizio, e che per tale ultimo motivo non era stato possibile redigere alcun verbale di passaggio delle consegne.

Il Magistrato istruttore rilevava, inoltre, che il conto esaminato doveva ritenersi essere quello dell'ultima gestione dell'agente, in quanto quello per l'esercizio successivo era stato reso da altro agente, Dragica Maksimovic, senza che, anche in questo caso, fosse stato redatto il verbale di passaggio delle consegne.

Evidenziava, infine, che non era stata depositata la relazione prevista dall'art. 139, comma 2, c.g.c..

Con decreto del Presidente della Sezione del 27 gennaio 2026 veniva fissata l'udienza di discussione del 13 maggio 2026.

La Relazione ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati all'agente in data 10 febbraio 2026.

Con memoria in data 19 aprile 2026, l'agente rappresentava di aver svolto l'incarico in via sostitutiva e d'urgenza; che la gestione, all'esito dei controlli di regolarità della Ragioneria Territoriale dello Stato, non era stata oggetto di rilievo alcuno; che non si erano verificati ammanchi e che la formalizzazione del passaggio delle consegne con l'agente titolare cessante, Emilia Mancuso, avvenuto in piena fase emergenziale da epidemia di COVID 19, era stata impedita dalle circostanze di fatto.

L'assenza della relazione ex art. 139, co. 2, c.g.c., poi, era riconducibile esclusivamente alla struttura organizzativa del Ministero della Salute, che non prevedeva un organo di controllo interno, e, perciò, non le era in alcun modo imputabile.

Concludeva, quindi, per l'approvazione del conto ed il discarico dell'agente.

In data 12 maggio 2026 perveniva, a mezzo mail, una comunicazione a firma dell'agente, avente ad oggetto il legittimo impedimento a presenziare, per motivi di salute, all'udienza.

All'udienza del giorno 13 maggio 2026, il rappresentante del Pubblico Ministero concludeva come da verbale.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale relativo alla gestione delle somme riscosse per i controlli sanitari del MINISTERO della SALUTE – Ufficio di Sanità Marittima e Frontaliera – Servizi di

Assistenza Sanitaria ai Naviganti del Veneto Friuli V.G. Trentino A.A. – Ufficio Territoriale di Venezia, per l'esercizio 2020.

2. Il documento di rendicontazione depositato si presenta organizzato in sezioni, una delle quali relativa alle somme riscosse e versate per le prestazioni di sanità transfrontaliera, assistenziali e medico-legali erogate dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) e dai Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria ai Naviganti (SASN).

In tale sezione le somme riscosse sono distinte per singoli capitoli di bilancio. Nella voce "Dare" vengono riportate le somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente, ossia al 31/12/2019 (per un totale € 109.924,71), le somme riscosse nell'esercizio o durante la gestione (per un totale di € 1.232.813,66) e il totale del "Dare" (€ 1.342.738,37). Nella voce "Avere", vengono rappresentati i "discarichi amministrativi" (furti, ammanchi, etc.) in conto residui (€ 0,00) e in conto competenza (€ 0,00), le somme versate in conto residui (per un totale di € 109.924,71), le somme versate in conto competenza (per un totale di € 1.119.162,07) e il totale complessivo dell'"Avere" (€ 657.599,08). La voce "Differenza" evidenzia le somme rimaste da versare al 31/12/2020, per un totale di € 67.224,56.

Una seconda sezione è costituita dal prospetto che attesta il debito di cassa al 31/12/2020 dell'agente contabile (€ 113,228,69), "*dovuto alle somme riscosse nei giorni dal 01/12/2020 al 31/12/2020, i cui termini di versamento alla predetta data non erano ancora scaduti*", riportato nel conto giudiziale dell'esercizio successivo "*quale somma rimasta da versare alla fine dell'esercizio precedente*".

La correttezza delle rilevazioni contabili del conto ha trovato riscontro nel

corso dell'istruttoria, nei prospetti mensili delle somme riscosse, comunicati periodicamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia, e nelle quietanze delle somme versate.

3. Osserva tuttavia il Collegio che nel conto sono confluite due distinte gestioni, in violazione dell'art. 612, primo comma, del R.D. n. 827/1924.

Ai sensi di tale norma, "*Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale, e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica*" e, conseguentemente, "o*ve in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria gestione*" (comma 2).

La compilazione da parte dell'agente Coppola di un unico conto per l'intero esercizio 2020 si pone in contrasto con la suddetta, specifica, disposizione normativa.

Tanto l'Amministrazione nel corso dell'istruttoria, quanto l'agente nella propria memoria, hanno sostenuto che la gestione della d.ssa Coppola doveva intendersi quale attività del sostituto dell'agente titolare, assente per malattia.

Invero, nel provvedimento di nomina dell'agente Emilia Mancuso non era stata prevista la contestuale nomina di un agente "sostituto" (in analogia a quanto previsto dall'art. 35, comma 2, DPR 254/02), né risulta agli atti che l'individuazione di un sostituto fosse avvenuta per iniziativa dell'agente titolare ai sensi del terzo comma dell'art. 612 cit., secondo cui "*Se però per congedo, permesso, malattia od altra causa, l'agente affidi sotto la sua responsabilità il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorché questa sia accettata dall'autorità competente, non s'interrompe la durata della sua*

gestione, e il contabile perciò deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito".

In tale ultimo caso, tuttavia, il conto non avrebbe dovuto (e potuto) comunque essere reso dalla d.ssa Coppola, bensì dallo stesso agente sostituito (o, in ipotesi, compilato d'ufficio).

Sulla base della documentazione in atti, ed in particolare della comunicazione n. 1609/2020 dell'USMAF SASN Veneto F.V.G.T.A.A. - UT di Venezia, deve invece ritenersi che l'assunzione della qualifica di agente contabile in capo alla d.ssa Coppola sia stata contestuale alla (e dipendente dalla) sua nomina a Direttore reggente dell'Unità Territoriale di Venezia, da ciò discendendo, per organizzazione interna dell'Amministrazione, la titolarità della predetta qualifica.

Alla d.ssa Coppola, pertanto, deve riconoscersi la qualifica di agente contabile titolare per il solo fatto che le era stato assegnato, indipendentemente dalla temporaneità, l'incarico di dirigente dell'ufficio, tra i cui compiti ricadevano quelli di gestione (in particolare, l'attivazione del procedimento di riversamento sul conto di Tesoreria con l'indicazione dell'imputazione ai capitoli del bilancio dello Stato) delle somme riscosse a seguito del versamento sul conto corrente dedicato, intestato all'ufficio, da parte dagli utenti tenutivi.

Essendovi perciò stata, nel corso dell'esercizio, una successione nella gestione, ciascuno di coloro che avevano avuto, in virtù dell'incarico ricoperto, la gestione delle somme riscosse era tenuto a presentarne la rendicontazione separatamente, così come previsto dal primo comma dell'art. 612 cit..

4. Per il medesimo ordine di ragioni, inoltre, all'atto dell'assunzione dell'incarico avrebbe dovuto farsi luogo agli adempimenti previsti dall'art. 182 R.D. n. 827/1924: "*1. All'atto dell'assunzione in funzioni di un agente contabile dello Stato, si fa luogo alla ricognizione delle casse, di tutte le contabilità, delle scritture e del mobilio, arredi ed altri oggetti che erano in consegna del contabile cessante e che passano a quello subentrante. 2. Siffatte operazioni compionsi dai funzionari che, a norma degli speciali regolamenti di ciascuna amministrazione, sono delegati ad intervenire in tali consegne, ed in contraddittorio del contabile che assume il servizio e di quello che cessa o del suo legale rappresentante. 3. Le operazioni anzidette e la immissione in funzioni di un agente contabile qualsiasi, devono ai sensi del precedente articolo 181, risultare da analoghi processi verbali compilati nelle forme prescritte dai regolamenti speciali di ciascuna amministrazione e sottoscritti da tutti gli intervenuti*".

Sul punto l'Amministrazione ha addotto l'impossibilità materiale di provvedervi in ragione dell'affermata assenza per malattia dell'agente Mancuso.

Non risultano in atti elementi di giudizio deponenti in tal senso, tuttavia il Collegio non può non rilevare che in ogni caso sarebbe stato, anche nell'impossibilità materiale di redigere un verbale in contraddittorio con l'agente cessante, nell'interesse dell'Amministrazione, prima ancora che dell'agente subentrante (che avrebbe dovuto/potuto accettare con riserva il subentro) provvedere ad una ricognizione dello stato di fatto delle consistenze della gestione al momento del subentro del nuovo agente.

Ciò avrebbe, infatti, consentito di delimitare le rispettive responsabilità

degli agenti succedutisi nel corso della gestione, evitandone la confusione (e la conseguente responsabilità solidale degli agenti: l' adempimento non ha un carattere meramente formale, ma è finalizzato, tra l'altro, ad evitare che si determini, come rilevato da consolidato orientamento giurisprudenziale, una situazione di confusione della gestione "*da cui deriva, salvo prova liberatoria, la responsabilità solidale di entrambi gli agenti in relazione ad eventuali ammanchi che dovessero riscontrarsi nelle loro gestioni*": Sez. Giur. Veneto, sent. n. 86/2015) e, per altro aspetto, di compilare d'ufficio, in ipotesi, il conto ai sensi dell'art. 614, comma 1, lett. b) del R.D. n. 827/1924.

Né l'irregolarità potrebbe ritenersi superata ritenendo, per altro verso, quello depositato un conto riassuntivo ai sensi dell'art. 140, comma 1, ultimo periodo, c.g.c.

In primo luogo, infatti, il conto riassuntivo è predisposto *"a cura dell'amministrazione interessata*" (e non da uno degli agenti) e, in secondo luogo, dovendo comunque (art. 140, comma 2, c.g.c.) essere "*idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile*", avrebbe dovuto quantomeno essere strutturato in maniera tale da consentire di individuare le singole gestioni (e portare in allegato i conti relativi a ciascuna di queste), ciò che, nel caso in esame, non si verifica.

5. È emerso, poi, dagli atti del giudizio che il conto in esame non si presenta come quello dell'ultima gestione dell'agente, la quale ha dichiarato nella propria memoria di aver proseguito la gestione anche nei primi sei mesi dell'esercizio 2021 e di essere stata revocata formalmente dall'incarico dal 3 agosto 2021, di talchè ogni questione relativa al passaggio delle consegne

con l'agente subentrante Dragica Maksimovic esula dall'ambito del presente giudizio.

6. Con riferimento, infine, alla mancata presentazione della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., si ritiene che tale omissione non possa essere addebitata all'agente contabile, bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale indefettibile adempimento.

Sul contenuto della citata relazione, infine, il Collegio rileva che la stessa - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - "*dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione*".

7. Alla luce di quanto suesposto, il conto non può essere dichiarato regolare e l'agente non può essere ammesso a discarico.

8. In assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32742 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile Paolina Coppola in relazione al conto giudiziale n. 70056

depositato in data 11 marzo 2021, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica l'agente.

Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di condanna.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 13 maggio 2026.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 06/07/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo